

MODIFICHE AL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA

Elenco richieste di emendamenti – Strumenti Finanziari ex art. 11-b

SOMMARIO

1. Type of amendments Reg. (UE) N. 1305/2013.....	2
2. Amendment modifying information provided in the PA.....	2
3. Amendment related to the third sub-paragraph of Article 4(2) of R.808/2014 (not counting against the limits set in that Article):.....	2
4. Consultation of the monitoring committee (Article 49(3) of R.1303/2013)	3
5. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: aggiornamento paragrafo 8.1 – ac) “Utilizzo di strumenti finanziari”. Aggiornamento paragrafo 8.1 – i) Ammissibilità delle spese. Aggiornamento sottomisure nelle quali si prevede di attivarli – Aggiornamento paragrafo 10.3.4 “M04 Investimenti in immobilizzazioni finanziarie	3

Type of amendments Reg. (UE) N. 1305/2013

1.a. Decision Article 11(a)(i) (First paragraph of Article 4(2) of R.808/2014)

Gli emendamenti richiesti non rientrano nella casistica riportata all'art. 11, lettera a), punto i).

1.b. Decision Article 11(a)(ii) or (iii)

Gli emendamenti richiesti non rientrano nelle casistiche riportate all'art. 11, lettera a), punti ii) e iii)

1.c. Decision Article 11(b)

Gli emendamenti richiesti non rientrano nelle casistiche riportate all'art. 11, lettera b) in cui è necessaria una Decisione.

1.d. Notification Article 11(b) second sub-paragraph

Gli emendamenti richiesti rientrano nella casistica riportata all'art. 11, lettera b), punto i).

Gli emendamenti richiesti non rientrano nella casistica riportata all'art. 11, lettera b) punto iii), in quanto non è previsto uno storno di fondi tra misure che beneficiano di differenti aliquote di sostegno del FEASR.

1.e. Notification Article 11(c)

Gli emendamenti proposti in questo documento non rientrano nella casistica di cui all'articolo 11 c).

2. Amendment modifying information provided in the PA

2.a. Amendments under Article 30 (2) of Reg. (UE) N. 1303/2013

Gli emendamenti richiesti non modificano le informazioni fornite nell'Accordo di Partenariato ai sensi dell'Art. 15, par. 1, lettera a), punti iii), iv) e vi) del Reg. (UE) N. 1303/2013.

2.b. Amendments under Article 22 (4) and Article 30 (3) of Reg. (UE) N. 1303/2013

Gli emendamenti richiesti non hanno lo scopo di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione.

3. Amendment related to the third sub-paragraph of Article 4(2) of R.808/2014 (not counting against the limits set in that Article):

3.a. Emergency measures

3.b. Change in the EU legal framework

3.c. Performance review

3.d. Transfer between pillars (Article 58(7) of R.1305/2013)

3.e. Financial Instruments (Article 4 (e) of Reg.808/2014)

L'emendamento richiesto rientra nella casistica prevista all'articolo 4, lettera e) del Reg. (UE) n. 808/2014

4. Consultation of the monitoring committee (Article 49(3) of R.1303/2013)

4.a. Date

4.b. Opinion of the monitoring committee (1 page)

5. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: aggiornamento paragrafo 8.1 - ac) "Utilizzo di strumenti finanziari". Aggiornamento paragrafo 8.1 - i) "Ammissibilità delle spese." Aggiornamento sottomisure nelle quali si prevede di attivarli - Aggiornamento paragrafo 10.3.4 "M04 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)".

5.a. Title of the amendment: aggiornamenti su Strumenti Finanziari

Si prevede di sostituire il Paragrafo 8.1 – ac) "Utilizzo di strumenti finanziari", come segue:

L'analisi di contesto del Programma di Sviluppo Rurale ha condotto ad individuare tra i fabbisogni prioritari di intervento quello di sostenere l'accesso al credito per i beneficiari del Programma, in particolare nell'ambito delle Focus Area 2A e 3A . Il Fabbisogno è il numero 9 "Facilitazione dell'accesso al credito" ed è stato formulato in questi termini : "la difficoltà di accesso al credito è un fattore limitante lo sviluppo delle imprese agricole agroalimentari e forestali, che vedono spesso applicarsi condizioni di maggiore sfavore rispetto agli altri settori. Obiettivo:avvicinare il mondo bancario a quello degli imprenditori e facilitare l'accesso al credito attraverso fondi di garanzia, fondi rotativi e contributi in conto interessi."

Il Programma prevede che il sostegno degli interventi di investimento possa avvenire, dal punto di vista finanziario, attraverso diverse modalità, anche combinabili tra loro.

Le disposizioni sugli strumenti finanziari sono contenute nel Regolamento generale sui fondi strutturali (art. 37-46) Reg (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e nel Reg. n. 480/2014.

Il Programma di Sviluppo Rurale ha previsto di mettere a disposizione dei beneficiari forme di supporto anche attraverso strumenti finanziari.

Si prevede di utilizzarli, almeno inizialmente, nelle sottomisure 4.1 - 4.2.

L'utilizzo di strumenti finanziari all'interno del programma offre alcuni vantaggi quali:

- maggior leva finanziaria con conseguente miglior impatto del programma;
- migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, migliore qualità dei progetti, in quanto l'investimento deve essere rimborsato.

A questo fine è stata condotta un'analisi ex ante ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per verificare l'esistenza di un fallimento di mercato e/o situazioni di investimento subottimali per l'accesso al credito da parte dei beneficiari, per individuare – anche sulla base delle lezioni apprese da esperienze pregresse – il livello ottimale di supporto pubblico e gli strumenti finanziari più appropriati in base agli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale.

Le risultanze dell'analisi ex ante hanno portato alle seguenti conclusioni:

- le caratteristiche del fallimento di mercato riscontrato nella Regione, in un contesto di ampia disponibilità di liquidità del sistema bancario, di tassi di interesse bassi, e di forte avversione al rischio da parte degli intermediari finanziari, rendono lo strumento del Fondo di garanzia particolarmente appropriato per supportare le misure del PSR;

- le tradizionali difficoltà di accesso al credito per gli imprenditori agricoli, legate in particolare alla scarsa propensione degli intermediari finanziari a finanziare senza forti garanzie collaterali imprese con oneri di bilancio e forme di gestione semplificata, rendono in particolare la garanzia “uncapped” o verticale, senza limite di portafoglio, lo strumento più adatto da introdurre – in una fase ancora sperimentale ed iniziale – forme di supporto da parte del PSR;
- l’obiettivo di massimizzare la “leva” finanziaria dell’impiego delle risorse del PSR, al tempo stesso lasciando sufficientemente bassa la presa di rischio da parte degli intermediari finanziari, rende prioritario l’obiettivo di individuare investitori privati istituzionali, o investitori pubblici che operino secondo il principio dell’economia di mercato, che contribuiscano con risorse proprie allo strumento, anche a fronte di una remunerazione preferenziale da corrispondere a valere su risorse del PSR;
- la natura ancora sperimentale di forme di supporto da parte del PSR attraverso strumenti finanziari ha portato alla individuazione delle seguenti misure da supportare anche attraverso uno strumento finanziario di garanzia: 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende” e 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”.

Il Programma contribuirà pertanto al seguente strumento finanziario:

1. Un fondo di garanzia “uncapped” gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti che consentirà ai beneficiari delle misure supportate di ricevere da Intermediari finanziari selezionati prestiti garantiti al 50% dal Fondo Europeo per gli Investimenti, senza alcun limite (“cap”) per gli Intermediari a livello di portafoglio, e con trasferimento del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste).

Le caratteristiche del Fondo di garanzia “uncapped” sono le seguenti:

- Il Fondo riceverà un contributo dal PSR ai sensi dell’articolo 38 (1) b del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sarà gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti ai sensi dell’articolo 38 (4) b.i.
- Le misure nell’ambito delle quali il supporto viene fornito attraverso il Fondo di garanzia sono: 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende” e 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”
- Il Fondo di garanzia supporterà, nell’ambito delle misure sopra citate, nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari selezionati a beneficiari eleggibili, per operazioni eleggibili e per spese ammissibili per le misure stesse.
- Il periodo di inclusione di nuovi prestiti da parte degli intermediari finanziari nei portafogli che beneficeranno della garanzia da parte del Fondo sarà di una durata variabile dai 2 ai 5 anni, e non potrà in ogni caso superare il periodo massimo di eleggibilità previsto dal Regolamento (UE) no. 1303/2013 all'articolo 65.
- L’ammontare delle risorse del PSR che saranno oggetto del contributo al Fondo, così come tutte le altre clausole e condizioni di implementazione dello strumento finanziario saranno oggetto di definizione nell’ambito di un accordo di finanziamento tra l’Autorità di Gestione e il FEI.
- I costi e le commissioni per la gestione del Fondo di garanzia saranno riconosciuti – a valere sul Fondo – ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 480/2014, in particolare agli artt. 12 e 13 e dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche con riferimento alla eventuale remunerazione preferenziale di cui all’articolo 44 (1) b.

- In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2.10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la selezione da parte dell'autorità di gestione ha come oggetto il gestore del Fondo e gli intermediari finanziari che implementano lo strumento. La selezione dei beneficiari finali percettori dei prestiti garantiti dal Fondo di garanzia sarà dunque delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari che il Fondo Europeo per gli Investimenti selezionerà in base ad una procedura aperta e competitiva ai sensi dell'articolo 38 (5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Criteri specifici ulteriori di selezione degli intermediari finanziari da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti dovranno garantire il trasferimento del beneficio della garanzia ai percettori dei prestiti ed in particolare premiare: i) la riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni pagate dai beneficiari finali; ii) la riduzione delle garanzie collaterali richieste ai beneficiari finali.
- Le norme citate al punto precedente relativamente alla selezione degli intermediari finanziari costituiranno pertanto i criteri di selezione degli interventi di cui agli artt. 49 e 60 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre la selezione dei beneficiari finali, che avverrà sotto la responsabilità degli intermediari finanziari cui spetta la verifica del rispetto dei criteri di eleggibilità, a pena di esclusione dalla garanzia da parte del Fondo di garanzia, avverrà con procedure a sportello e sulla base di decisioni assunte dall'intermediario in base al merito di credito e a una valutazione della qualità delle operazioni proposte.
- I beneficiari finali e le operazioni eleggibili sono quelli previsti dalle singole schede di intervento. I costi ammissibili, come specificato nelle schede di intervento e anche in deroga a quanto eventualmente previsto da altre forme di supporto previste nell'ambito dello stesso intervento, saranno tutti quelli previsti ai commi dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e rilevanti per le misure supportate.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati, purché entro i massimali previsti dal citato accordo di finanziamento, fino a concorrenza del 100% dell'ammontare dell'investimento eleggibile e potranno essere erogati, anche in assenza, di altre forme di supporto e cioè per investimenti che non siano stati oggetto di altra selezione da parte da dell'Autorità di gestione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia genereranno un equivalente di sovvenzione lorda (ESL) in termini di aiuti di Stato, che dovrà essere calcolato dagli intermediari finanziari. Tale ESL non potrà eccedere il massimale di intensità d'aiuto consentito dalla misura, per le attività di produzione primaria e per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati anche per operazioni ammesse ad altre forme di supporto da parte dell'Autorità di gestione. In questo caso il prestito garantito potrà essere erogato soltanto a condizione che l'intensità di aiuto (ESL) collegata al prestito, sommata all'intensità di aiuto di altre forme di supporto percepito (che dovrà essere oggetto di apposita comunicazione da parte del percettore del prestito all'intermediario finanziario), rimanga entro i limiti massimi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per quell'investimento e/o per quel beneficiario. Nel caso di combinazione del supporto tra il prestito garantito e altre forme di supporto previste dal Programma di Sviluppo Rurale, la decisione da parte degli intermediari finanziari sull'erogazione del prestito resta completamente indipendente da altre decisioni dell'autorità di gestione: pertanto, un prestito ad un beneficiario eleggibile per un'operazione eleggibile e per spese eleggibili, non

comporterebbe alcun obbligo di estinzione/restituzione anticipata, anche nel caso di revoca delle altre forme di supporto.

- L'allocazione delle risorse al Fondo di garanzia non sarà distinta tra le diverse misure e tra le diverse forme di supporto (prestiti garantiti senza altre forme di supporto o prestiti garantiti congiuntamente ad altre forme di supporto), al fine di garantire la giusta flessibilità per adattare lo strumento alla domanda di mercato.
- L'attuazione dello strumento finanziario sarà oggetto di monitoraggio e di specifici dedicati report, redatti ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto verrà più specificamente definito nell'ambito dell'accordo di finanziamento. Gli indicatori monitorati saranno relativi a: i) numero di imprese supportate, con indicazione delle tipologie di operazioni supportate e delle categorie di imprese; ii) numero di dipendenti al momento dell'inclusione del prestito nel portafoglio garantito; iii) ammontare dei prestiti erogati alle imprese, con indicazione della quota di risorse PSR (ripartita tra FEASR e cofinanziamento regionale) e della leva ottenuta.

Al paragrafo 8.1 – i) “Ammissibilità delle spese” al secondo capoverso dopo la parola sostegno si apre una parentesi e si aggiunge (ciò non si applica agli Strumenti finanziari ai sensi di quanto previsto al comma 5, articolo 37 Reg. (UE) n. 1303/2013).

Nel paragrafo 8.2.4 è inserito un nuovo tipo di operazione con riferimento alla sottomisura 4.1 ed uno con riferimento alla sottomisura 4.2

4.1.6 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – strumenti finanziari

Sottomisura: 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

Base giuridica

Ai fini attuativi è necessario tener conto delle pertinenti norme comuni applicabili al FEASR e in particolare delle disposizioni normative contenute:

- nel Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;

- nel Reg. (UE) n. 1305/2013;

- nel Reg. (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013;

- nel Reg. Delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014;

- nel Regolamento di esecuzione n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- nel Regolamento di esecuzione n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

- nel Regolamento delegato (UE) n. 480/2014

Sezione – Descrizione dell'intervento

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agricole che consentano di migliorarne le prestazioni e la sostenibilità globale, le infrastrutture necessarie allo sviluppo e all'ammodernamento, l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il miglioramento fondiario l'approvvigionamento e il risparmio di energia.

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area 2A.

Sezione – Tipo di sostegno

Strumento finanziario di garanzia

Sezione – Beneficiari

Imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione della legge nazionale

Sezione – Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese relative alle seguenti tipologie di investimenti:

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale
- Ristrutturazione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino l'efficienza energetica
- Interventi di miglioramento fondiario (es.: sistemazioni fondiarie e idraulico-agrarie; impianti colture arboree da frutto)
- Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
- Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali
- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)
- Realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione e stoccaggio di energia, a esclusivo utilizzo aziendale, a partire da: i) fonti agro-forestali; ii) fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, eolico, geotermico); iii) reflui provenienti dall'attività aziendale.
- Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)
- Adozione di sistemi di difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi e dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall'azione dei predatori.
- Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di

beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali; e il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

Non sono comunque ammissibili:

- impianti ed attrezzature usati
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori
- investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti
- acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti
- acquisto di terreni
- acquisto di diritti di produzione agricola
- animali, piante annuali e loro messa a dimora
- acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero - caseari;
- impianti fotovoltaici collocati a terra su suolo agricolo

Sezione – Condizioni di ammissibilità

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Sezione – Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia, la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

Sezione – Importi e aliquote di sostegno

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari alla percentuale massima prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

4.2.2 Investimenti nella trasformazione , commercializzazione e/o nello sviluppo dei prodotti agricoli – strumenti finanziari

Sottomisura: 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli

Sezione – Descrizione dell'intervento

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I al Trattato.

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area 3A

Sezione – Tipo di sostegno

Strumento finanziario di garanzia

Sezione – Beneficiari

Micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca.

Imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra - aziendale.

Sezione – Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese relative alle seguenti tipologie di investimenti:

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di beni immobili per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)

Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali;

Non sono comunque ammissibili:

- impianti ed attrezzature usati
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori
- investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti
- acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti

- acquisto di terreni
- i semplici investimenti di sostituzione;
- acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero - caseari.

Sezione – Condizioni di ammissibilità

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Sezione – Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia, la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Sezione – Importi e aliquote di sostegno

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari alla percentuale massima prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.

Al paragrafo 10.3.4 "M04 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)" aggiungere nella colonna "Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2017/2020 %" la percentuale 43,12%; aggiungere nella colonna "Importo indicativo degli strumenti finanziari nel FEASR 2014/2020 (in Eur) " l'importo di euro 4.312.000,00.

5.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment (5 pages)

L'esigenza di aggiornare il paragrafo sugli strumenti finanziari nasce essenzialmente dall'analisi contenuta nella valutazione ex-ante sugli strumenti finanziari, presentata al Comitato di sorveglianza del 17 giugno 2016 e pubblicata sul sito della Regione Toscana nelle pagine dedicate al PSR 2014/2020; concluso anche il suo aggiornamento con riferimento allo strumento finanziario sotto forma di garanzia.

Nella valutazione ex-ante, di cui sopra, è emersa, tra le altre cose, la necessità di attivare uno strumento finanziario sotto forma di Fondo di Garanzia. E' emersa l'esigenza di aderire ad un Fondo di garanzia "uncapped", le cui caratteristiche sono state descritte al paragrafo precedente.

Inoltre è emersa l'opportunità di avvalersi del FEI/BEI per l'attuazione del Fondo di garanzia, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 38, comma 4, lettera b), punto i del Regolamento n. 1303/2013 .

L'esigenza di aggiornare il paragrafo 8.1 – i) "Ammissibilità della spesa" nasce dall'esigenza di permettere l'applicazione del paragrafo 5, articolo 37 del reg. (UE) n. 1303/2013 .

Per l'attivazione dello strumento finanziario di garanzia sono state create due nuove operazione nell'ambito delle sottomisure 4.1 e 4.2. La scelta di procedere con singole operazioni è finalizzata ad un migliore monitoraggio dello strumento e maggiore chiarezza sia nei confronti dei beneficiari che degli altri soggetti coinvolti nell'attuazione dello strumento.

5.c. Expected effects of the amendment

L'emendamento potrà permettere una migliore applicazione degli strumenti finanziari; in particolare favorirà un effetto leva delle risorse finanziarie del PSR, potrà assicurare una migliore attuazione della misura 4 ed inoltre contribuirà a raggiungere maggiormente il target previsto per la misura.

5.d. Impact on the change on indicators (3 pages)

Non si prevede nessun impatto sugli indicatori.

5.e. Relationship between the change and the PA

La presente richiesta di modifica è coerente con l'AP, in quanto al capitolo 1.3 "Obiettivi tematici selezionati e risultati attesi per ciascuno dei Fondi SIE" facilitare l'accesso al credito alle imprese agricole ed agroalimentari fa parte della strategia per il miglioramento della competitività del sistema agro-alimentare e forestale nell'ambito delle politiche per lo sviluppo rurale.